

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili alle violazioni del diritto annuale

Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 27 luglio 2021

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO ANNUALE

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18, comma 4, della legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54, dal decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997 e dalle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate.

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di omesso e tardivo versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. Ai sensi del Regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 le violazioni sanzionabili sono:
 - a) Il **tardivo versamento**, ovvero il pagamento del tributo interamente dovuto effettuato con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto ai termini di scadenza definiti dall'art. 8 co. 3 e 4 del D.M. 359/2001;
 - b) l'**omesso versamento** che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.M. 54/2005, comprende i casi di:
 - **omesso versamento (c.d. totale)** dell'intero diritto dovuto;
 - **versamento dell'intero diritto dovuto** effettuato **oltre i 30 giorni dalla scadenza** del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001 (c.d. **tardato**);
 - **versamento parziale (c.d. incompleto)** effettuato **entro la scadenza** del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001;

- **versamento parziale** (c.d. **incompleto**) effettuato **entro i 30 giorni** dalla scadenza del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001. Il versamento effettuato in tale periodo dalle imprese già iscritte al 1 gennaio senza la maggiorazione di cui all' art. 3, comma 1, lett. b) del presente Regolamento è considerato incompleto;
- **versamento parziale** (c.d. **incompleto**) effettuato **oltre i 30 giorni** dalla scadenza del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001.

Articolo 3

Termini di scadenza

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, i termini di scadenza (ordinaria) per il pagamento del diritto annuale sono due come di seguito distinti:

a) termine ordinario:

- per i **soggetti già iscritti** nel Registro delle Imprese al 1° gennaio dell'anno di riferimento, detto termine coincide con la data di scadenza per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 del D.M. 359/2001);
- per i **soggetti che si iscrivono in corso d'anno** (nuovi iscritti), il pagamento del diritto annuale deve essere eseguito all'atto di presentazione della domanda di iscrizione oppure, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa con modello F24 telematico o diverse modalità previste dalla legge;

b) termine "lungo":

- per i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese al 1° gennaio dell'anno di riferimento, il termine di scadenza differisce di 30 giorni rispetto a quello ordinario indicato alla precedente lettera a). In questo caso, il diritto dovuto deve essere incrementato in misura pari allo 0,40% del diritto;
- per i soggetti iscritti in corso d'anno non è previsto il periodo di versamento con la maggiorazione dello 0,40%.

2. I versamenti del diritto annuale si intendono regolari se effettuati, per l'intero importo dovuto, entro il termine ordinario oppure, per i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese al 1° gennaio, se eseguiti entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello ,40%.

Articolo 4

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto se effettuato in favore di altra Camera di Commercio non competente per territorio, purché sia eseguito entro i termini di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. La Camera, qualora accerti un versamento di propria competenza, effettuato a favore di altra Camera di Commercio, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata, chiedendone l'accredito.
3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento, oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
4. Non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'importo complessivamente dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a € 12,00 (dodici) nei casi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
5. Non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'importo complessivamente dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a € 30,00 (trenta) se l'obbligo di versamento è stato violato per la prima volta.

Articolo 5

Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera.

Articolo 6

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare, con proprio atto amministrativo, uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 7

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico:
 - nei casi di **tardivo** versamento completo, ossia effettuato con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto ai termini di scadenza definiti dall'art. 8 c. 3 e 4 del D.M. 359/2001, si applica la sanzione del 10% sull'importo dovuto;
 - nei casi di **omesso** versamento si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 8,9,10;
 - nei casi di **tardato** versamento, ossia, effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto ai termini di scadenza definiti dall'art. 8 del DM 359/2001, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10;
 - nei casi di versamento effettuato solo in parte (**incompleto**) **entro la scadenza** del termine ordinario, si applica la sanzione del 30% sulla differenza tra l'importo dovuto e quello versato, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
 - nei casi di versamento effettuato solo in parte (**incompleto**), **entro i 30 giorni dalla scadenza** del termine ordinario (ovvero entro il c.d. termine lungo, di cui all'art. 2bis), si applica la sanzione del 30% sulla differenza tra l'importo dovuto e quello versato, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 8,9 e 10;
 - nei casi di versamento effettuato solo in parte (**incompleto**) **oltre 30 giorni** dalla scadenza del termine ordinario (ovvero oltre il c.d. termine lungo, di cui all'art. 2bis), si applica la sanzione del 30% sull'intero importo del diritto annuale dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
2. Nei casi in cui, al momento della contestazione dell'irregolare versamento, non siano pervenute le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative al fatturato, di cui all'art. 17 della legge n. 488/1999, necessarie per definire l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, la sanzione è da calcolare sul diritto annuale minimo previsto dal decreto annuale.
3. Alle sanzioni previste dal presente regolamento, non si applica in alcun caso la definizione agevolata di cui all'art. 16 comma 3, all'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche e integrazioni (art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97).

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione deve essere commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% è incrementata di una somma determinata in proporzione al diritto omesso fino a una percentuale massima del 50%, secondo la tabella di seguito riportata:

Danno Finanziario per la CCIAA	Gravità Violazione ex c. 3, art. 4 Regolamento e c. 1, art. 2 D.Lgs. 472/97
Fino a € 80,00	5%
Fino a € 373,00	10%
Fino a € 518,00	15%
Fino a € 1.254,00	20%
Fino a € 2.500,00	25%
Fino a € 5.000,00	30%
Fino a € 10.000,00	35%
Fino a € 20.000,00	40%
Fino a € 40.000,00	45%
Fino a € 77.500,00	50%

2. Tale disposizione si applica per la determinazione dell'importo delle sanzioni a partire dall'anno 2008.

Articolo 9

Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per le sue precedenti violazioni

1. La Camera di Commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, anche le eventuali precedenti violazioni - ancorché non sanzionabili e/o non sanzionate - commesse dallo stesso soggetto, in materia di diritto annuale, nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% può essere incrementata di una percentuale pari al 5% del diritto dovuto qualora il trasgressore non abbia commesso più di una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale pari al 15% del diritto dovuto nel caso in cui il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall'anno 2001.
4. Tale disposizione si applica per la determinazione dell'importo delle sanzioni a partire

dall'anno 2008.

Articolo 10

Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto n. 54/2005 e 12, comma 5, D.lgs. 472/97.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella con i limiti massimi ivi indicati.

Una violazione	1 tardivo	7%	15% max
	1 omesso	15%	
Due violazioni	2 tardivi	20%	30% max
	1 tardivo + 1 omesso	25%	
	2 omessi	30%	
Tre violazioni	3 tardivi	35%	50% max
	2 tardivi + 1 omesso	40%	
	1 tardivo + 2 omessi	45%	
	3 omessi	50%	

4. Tale disposizione si applica per la determinazione dell'importo delle sanzioni a partire dall'anno 2008.

Articolo 11

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10, l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
 - se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
 - se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
 - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
 3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
 4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 12

Ravvedimento

1. Le imprese possono sanare spontaneamente, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005¹, le violazioni di omesso o tardato versamento mediante il pagamento, oltre al tributo dovuto e ai correlati interessi, di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, a condizione che la violazione non sia stata ancora accertata. In tal caso, si applica una sanzione ridotta determinata in misura pari al:
 - a) 3,75% del diritto dovuto (**ravvedimento breve**) se il pagamento del tributo dovuto, della sanzione e degli interessi, viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del "termine ordinario" di cui all'art. 8 del D.M. n. 359/2001;
 - b) 6% del diritto dovuto (**ravvedimento lungo**) se il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi omesso viene eseguito entro 12 mesi dalla scadenza del "termine ordinario" di cui all'art. 8 del D.M. n. 359/2001;
2. Il ravvedimento operoso si perfeziona di norma mediante il pagamento contestuale:
 - del diritto omesso o della differenza non versata *rispetto all'importo dovuto* (incompleto);

1

- degli interessi moratori, calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine originario sino alla data in cui viene eseguito il pagamento
 - della sanzione ridotta, come specificato al comma 1.
3. Il ravvedimento, tuttavia, si ritiene perfezionato anche se il pagamento viene eseguito in date diverse, sempre che il versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di diritto, sanzioni ed interessi sia eseguito complessivamente entro il termine di scadenza del "*ravvedimento lungo*".
 4. In presenza di versamento parziale eseguito nel "termine lungo" di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b) il "**ravvedimento breve**" di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del predetto "termine lungo" (ossia, dalla scadenza del termine entro il quale l'impresa può eseguire il pagamento del tributo con la maggiorazione dello 0,40%) e, pertanto, entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria.
 5. In presenza di versamento parziale eseguito nel "termine lungo" di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b) il "**ravvedimento lungo**" di cui al presente articolo deve essere effettuato entro un anno dalla scadenza del predetto "termine lungo" (ossia, dalla scadenza del termine entro il quale l'impresa può eseguire il pagamento del diritto con la maggiorazione dello 0,40%) e, pertanto, entro tredici mesi dalla scadenza ordinaria.

Articolo 13

Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti

1. Nel caso in cui l'impresa, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo inferiore rispetto a quanto dovuto:
 - se l'importo versato è inferiore rispetto al dovuto, con sanzioni e interessi commisurati a quanto effettivamente pagato, il ravvedimento si intende perfezionato limitatamente a detto importo, mentre sulla differenza del diritto annuale ancora dovuta (e non regolarizzata) sarà irrogata la sanzione da parte della Camera di Commercio;
 - se l'importo complessivo versato (diritto, sanzioni e interessi) è inferiore rispetto al dovuto, con sanzioni e interessi non correttamente commisurati a quanto pagato, il ravvedimento è perfezionato solo con riferimento alla quota parte del diritto annuale proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. Sulla differenza non sanata, sarà irrogata la sanzione da parte della Camera di Commercio.
2. L'impresa, in ogni caso, per dare prova dell'intenzione di volersi avvalere del ravvedimento, deve imputare all'assolvimento delle sanzioni almeno una parte del versamento, indicando l'apposito codice tributo sul modello di versamento F24.

Articolo 14

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) Atto di contestazione di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati nelle forme previste dalla legge.

Articolo 15

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente art. 13, comma 1, lett. c).

Articolo 16

Rateazione della sanzione

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato che abbia ricevuto l'atto di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione e interessi, in un numero massimo di dieci rate

mensili.

2. La rateazione può essere richiesta per importi non inferiori a € 250 da coloro che si trovino in condizioni di obiettiva difficoltà (impossibilità al pagamento in unica soluzione) a seguito di eventi di carattere straordinario pubblicamente conclamati (quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici) che abbiano determinato difficoltà oggettivamente comprovabili di pagamento. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura prevista dall'art. 21, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni.
3. La Camera di Commercio, entro 60 giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione ed accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta domanda, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute tramite iscrizione a ruolo.

Articolo 17

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera a), può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o un suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b) in caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della medesima:

- a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei ove ravvisi l'illegittimità o l'infondatezza del merito della pretesa impositiva al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella.
4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'art. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 18

Reclamo

1. Nelle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso in Commissione Tributaria produce anche gli effetti di un reclamo ai sensi dell'art. 17bis, D.lgs. 546/92 che può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa impositiva fatta valere dalla Camera. Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, D.lgs 546/92.
2. Nei casi previsti al comma precedente, il ricorso non è procedibile - non è, quindi, possibile costituirsi in giudizio - fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di relativa notifica. Entro il predetto termine di novanta giorni la Camera di commercio provvede a dare riscontro al reclamo accogliendo la domanda ivi contenuta - e/o l'eventuale mediazione proposta - oppure rigettando la medesima con provvedimento motivato che deve indicare, altresì, le argomentazioni da addurre a propria difesa in caso di instaurazione del giudizio
3. La riscossione e il pagamento delle somme intimate con la cartella sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al precedente comma 2. Tuttavia, nei casi di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti dal ricorrente gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
4. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
5. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2, comma 2, primo periodo, D.lgs 546/92

Articolo 19

Autotutela

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o

parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:

- a. errore di persona
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. doppia imposizione;
 - d. mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
 3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte a ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
 4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
 5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione qualora sia stato emesso il ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 20

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 602/73.

Articolo 21

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo camerale.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.